

#### **CONSIGLIO COMUNALE**

# Deliberazione n. 66/2020

Oggetto: Proroga termini delle rateizzazioni per il pagamento degli oneri concessori.

# Seduta *pubblica* in *prima* convocazione

Addì *ventitre* del mese di *giugno* dell'anno *duemilaventi* alle ore *17:50*, regolarmente convocato, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	Х		Massa Matteo	Х	
Andreozzi Giulia	Х		Maxia Corrado	Х	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	Х		Mura Roberto	Х	
Balletto Alessandro	Х		Onnis Francesco Raffaele	Х	
Benucci Marco	Х		Perra Roberta	Х	
Cilloccu Marzia	Х		Piras Andrea		Х
Cugusi Giorgio	Х		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	Х		Polastri Marcello	Х	
Fadda Alessandro	Х		Polo Rita	Х	
Floris Antonello	Х		Portoghese Guido	Х	
Ghirra Francesca	Х		Puddu Anna	Х	
Lai Aurelio	Х		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	Х	
Lai Loredana	Х		Sirigu Salvatore	Х	
Lecis Cocco Ortu Matteo	Х		Ticca Umberto	Х	
Loi Stefania	Х		Soru Camilla Gerolama	Х	
Mannino Pierluigi	Х		Tocco Edoardo	Х	
Marcello Fabrizio Salvatore	Х				

presenti: 34 - assenti: 1

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Edoardo Tocco* con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau* 

Risultano presenti gli Assessori: Dedola Rita, Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Spano Paolo, Angius Giorgio, Mereu Alessio, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Piroddi Paola.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza, prot. n. 105158 del 09.04.2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



# Il Consiglio comunale

### premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 131 del 21 aprile 1978 veniva stabilito, tra l'altro, che il costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 venisse corrisposto in due tempi, previa costituzione di garanzia per un importo pari alla somma dovuta, e pertanto 50% entro un anno dalla data della concessione edilizia; il restante 50% entro due anni dalla concessione edilizia:
- con deliberazione G.C. n° 1610 del 26 giugno 1978 venivano stabilite le modalità per la corresponsione al Comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 11 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 nel modo seguente: versamento del 50% della somma dovuta all'atto del rilascio della concessione edilizia; costituzione di garanzia, per un importo pari alla quota ancora dovuta, mediante fideiussione bancaria; versamento dell'importo ancora dovuto in due tempi in rate annuali decorrenti dalla data della concessione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 221 del 26 luglio 1995 sono state stabilite le modalità di rateizzazione del corrispettivo monetario sostitutivo della disponibilità di spazi a parcheggi e verde, nei casi previsti dall'art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale per i casi di trasformazione di destinazione d'uso degli immobili finalizzata alla utilizzazione degli stessi per attività commerciali, uffici strutture ricettive, luoghi di riunione e di spettacolo e strutture sanitarie in tre rate annuali decorrenti dal rilascio della concessione, previa costituzione di garanzia;

# dato atto che

- con proprie dichiarazioni del 30 gennaio 2020 e dell' 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità valutava l'epidemia da COVID-19 rispettivamente come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020;

### rilevato che:

- in applicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4, e successive disposizioni di attuazione i D.P.C.M. del 23 febbraio 2020; 25 febbraio 2020; 1 marzo 2020; 4 marzo 2020; 8 marzo 2020; 9 marzo 2020; 11 marzo 2020; 22 marzo 2020; 26 aprile 2020 le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020 è stato sospeso un considerevole numero di attività produttive industriali e commerciali, compresi i cantieri edili; a decorrere dal 17 marzo 2020;
- per questi ultimi, in particolare il DPCM del 22/03/2020, detta limitazioni alle attività edilizie non urgenti o di pubblica utilità; l'attività dei cantieri è ripresa soltanto dopo che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ne ha consentito la riapertura a decorrere dal 4 maggio 2020, previa predisposizione delle misure stabilite nel Protocollo di sicurezza allegato al D.P.C.M. citato;



visto II decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 103 relativo alla sospensione con efficacia retroattiva dei termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 maggio (termine introdotto dall'art. 37 del D.L. 23/2020);

### considerato che:

- la suddetta disposizione ha portata generale con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dai decreti legge sulla emergenza epidemiologica in corso e dei relativi decreti di attuazione;
- inoltre, viene altresì disposta la proroga della validità, espressamente estesa alle SCIA, alle autorizzazioni ambientali e alle convenzioni di lottizzazione, di tutti i certificati gli attestati , permessi autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020;

# richiamati:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1 relativo e successive disposizioni di attuazione i D.P.C.M. 1° aprile 2020; 10 aprile 2020; 17 maggio 2020 le cui disposizioni hanno efficacia dal 18 maggio e fino al 14 giugno e sostituiscono le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" c.d. "Decreto Liquidità"
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 le cui disposizioni hanno efficacia dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020

preso atto degli interventi a favore della popolazione contenuti negli atti normativi precedentemente citati tra i quali la proroga degli adempimenti procedurali in vari settori e la proroga dei termini afferenti pagamenti di tributi;

tenuto conto dell'effettivo pregiudizio derivato alla cittadinanza e alle attività di impresa dall'attuazione delle misure restrittive;

tenuto conto, altresì, che a seguito della cessazione delle misure restrittive di contenimento del contagio e della successiva chiusura dello stato di emergenza, la ripresa delle attività produttive e edilizie dovrà comunque far fronte a una complessa fase di riorganizzazione in funzione delle misure di sicurezza stabilite nei protocolli per la prevenzione dal contagio nei luoghi di lavoro;

ritenuto di dover adottare, in coerenza con i provvedimenti normativi citati, misure di sostegno per la popolazione, prevedendo di autorizzare la proroga del pagamento degli oneri concessori (urbanizzazione; costruzione e corrispettivo monetario limitatamente ai casi previsti) dovuti a seguito di rateizzazioni e dilazioni in scadenza 31 dicembre 2020, già concesse ai sensi della deliberazioni G.C. n° 1610 del 26 giugno 1978; C.C. n. 221 del 26 luglio 1995; C.C. n. 131 del 21 aprile 1978, per giorni 180 (centottanta), a condizione che venga presentata dal beneficiario apposita estensione della garanzia pari alla durata della proroga;



dato atto che l'importo delle rate in scadenza al 31 dicembre 2020 è di € 179.274,94; lo spostamento dei termini per giorni 180 (centottanta) comporta un introito per l'anno 2020 di € 13.444,66, quindi, per differenza, un minor introito di € 165.830,28 da imputarsi al 2021.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Edilizia Privata Ing. Evandro Pillosu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in considerazione del fatto che l'importo delle rate rinviate al 2021, come quantificato dal Servizio competente, non è tale da incidere sugli equilibri in termini di cassa.";

considerato che, in data 22.06.2020, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Pianificazione strategica e dello sviluppo Urbanistico;

udito il dibattito;

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 34, votanti 34, voti favorevoli 34, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

### delibera

1) di prorogare, la scadenza dei termini per il pagamento degli oneri concessori (urbanizzazione; costruzione e corrispettivo monetario limitatamente ai casi previsti) dovuti, a seguito di rateizzazioni e dilazioni in scadenza al 31 dicembre 2020, già concesse ai sensi della deliberazioni G.C. n° 1610 del 26 giugno 1978; C.C. n. 221 del 26 luglio 1995; C.C. n. 131 del 21 aprile 1978, per 180 (centottanta) giorni, a condizione che venga presentata dal beneficiario apposita estensione della garanzia pari alla durata della proroga.

Il Segretario Generale Giantonio Sau Il Presidente del Consiglio Edoardo Tocco